

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 28

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17/2009)

1. All'articolo 9 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<all'Albo e sul sito informatico del Comune>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Albo del Comune>>;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera c) le parole <<non suscettibili di utilizzazione commerciale, produttiva, turistica o economica>> sono sostituite dalle seguenti: <<a fini privati non direttamente e autonomamente utilizzabili a fini commerciali, produttivi, turistici o economici>>;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) autorizzazioni di cui all'articolo 4 bis, comma 2, concessioni di cui all'articolo 10, commi 4 bis e 4 ter, e all'articolo 11 e autorizzazioni di cui all'articolo 12.>>;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Qualora entro i termini indicati dal comma 1 siano presentate domande per utilizzi tra loro diversi dello stesso bene del demanio idrico regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, la concessione è messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello maggiormente vantaggioso per l'Amministrazione regionale, così come determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.>>.